

Legge regionale 13 agosto 1984, n.50

## **Delega dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità**

### ARTICOLO 1

Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative, già trasferite o delegate alla Regione e indicate dagli articoli 11 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità da eseguire nei rispettivi territori comunali da qualunque soggetto, comprese quelle da realizzare nei piani di zona per l'edilizia popolare ed economica e nelle aree localizzate ai sensi dell'art. 51 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865 nonché nei piani per gli insediamenti produttivi.

Sono altresì delegate ai Comuni, oltre a quelle ad essi attribuite dall'art. 106 del DPR 24/7/1977, n. 616, le funzioni amministrative di competenza della Regione concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti alle opere di cui al precedente comma da eseguire nel territorio comunale da parte di qualunque soggetto.

L'adozione dei provvedimenti cui al presente articolo spetta ai Sindaci dei Comuni interessati.

### ARTICOLO 2

Le operazioni di cui agli artt. 7 e 16 della legge 25 giugno 1965, n. 2359, preordinate alla esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, rientranti nelle materie trasferite alla Regione da parte di qualunque soggetto, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate dai Comuni nel cui ambito ricadono le opere stesse.

Il provvedimento che autorizza l'esecuzione delle misure e dei rilievi e la redazione degli stati di consistenza è emanato dal Sindaco del Comune interessato e deve contenere anche la nomina dei tecnici incaricati, che possono essere scelti tra i funzionari dell'ente che procede alle operazioni medesime, se trattasi di ente pubblico.

Per le operazioni dichiarate urgenti ed indifferibili, la redazione dello stato di consistenza deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Al proprietario ed al conduttore o possessore dell'immobile da occupare deve essere rilasciata copia del verbale di consistenza

e di presa in possesso.

Il soggetto espropriante puo' provvedere alle comunicazioni ed alle notifiche di tutti i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione d'urgenza ed espropriative anche a mezzo di messo comunale.

Per l'espropriante di aree ricadenti nell'ambito di piani di zona per l'edilizia popolare ed economica dei piani per insediamenti produttivi definitivamente approvati, non e' necessaria la procedura di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

### ARTICOLO 3

Per gli attraversamenti e gli spostamenti che interessino opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree occorrenti, si applica la disposizione dell'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Entro lo stesso termine ed alle stesse condizioni di cui al primo comma della predetta legge e comunque prima dell'appalto di opere pubbliche, gli enti che ne hanno la competenza devono pronunciarsi sulle richieste di rimozione dai vincoli di qualsiasi natura che, comunque, possano ostacolare l'inizio delle opere.

Nel caso in cui il parere di cui ai precedenti commi spetti alla Regione esso e' rilasciato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

### ARTICOLO 4

I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate, limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea e di urgenza, alla determinazione delle indennita' provvisorie di esproprio, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle indennita' depositate, saranno comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione medesima.

### ARTICOLO 5

E' delegata al Comune competente per territorio l'emanazione del formale provvedimento di vincolo previsto dall'art. 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dal quinto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Il provvedimento suddetto e' adottato dal Sindaco del Comune interessato.